



IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCURSUALI

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palmi così composto:

dott. Piero Viola	Presidente
dott.ssa Marta Caineri	Giudice
dott. Salvatore Belcastro	Giudice delegato

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di **DELIACAL SCARL (C.F. e P. IVA 02580580807)**, in persona del legale rappresentante Federico Antonino, con sede a Scido, Via Provinciale snc.

1. Con ricorso del 24/09/2025 (P.U. 45/25) la I.C.B. Macchine s.r.l. domandava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di **DELIACAL SCARL (C.F. e P. IVA 02580580807)**, in persona del legale rappresentante Federico Antonino, con sede a Scido, Via Provinciale snc.

In particolare, la ricorrente lamentava che: il credito che vantava nei confronti della società resistente non era stato adempiuto; aveva ottenuto dunque un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la somma di € 70.417,08 (oltre interessi e spese), successivamente dichiarato esecutivo *ex art. 647 c.p.c.*; a seguito di notifica di atto di precetto non aveva avviato azioni esecutive, atteso che dal verbale *ex 492 bis c.p.c.* non risultava alcun bene o credito da aggredire; l'impresa doveva ritenersi insolvente in virtù della descritta esposizione debitoria e del protratto inadempimento; sussistevano dunque tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Con decreto del 17/10/2025, il Tribunale designava il Giudice delegato per l'espletamento dell'attività istruttoria, fissando la convocazione delle parti all'udienza del 04/02/2026.



Parte resistente ometteva di costituirsi, nonostante il perfezionamento del procedimento notificatorio mediante PEC: il ricorso e il decreto di convocazione sono stati infatti regolarmente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice ai sensi dell'art. 40, c. 6, CCII, come da ricevute di accettazione e consegna del 17/10/2025.

All'udienza fissata, la ricorrente chiedeva un rinvio, essendo in corso trattative dirette alla composizione bonaria della controversia, e il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza del 15/04/2026.

A tale udienza, la ricorrente chiedeva un ulteriore rinvio per le stesse ragioni e il Giudice delegato rinviava la causa al 10/06/2026.

All'esito dell'udienza del 10/06/2026, la ricorrente dava atto dell'esito negativo del tentativo di bonario componimento e il Giudice riservava la decisione al Collegio.

2. Il ricorso proposto è fondato, essendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 CCII.

In premessa, si rileva la sussistenza della giurisdizione e della competenza del Tribunale adito (ex artt. 26 e 27 CCII), atteso che il centro degli interessi principali dell'impresa è in Italia e ricade nel circondario di competenza del presente Tribunale: la sua sede legale è sita in Scido, e non sono emersi elementi tali da intaccare la presunzione legale di cui all'art. 27, c. 3, CCII.

3. Per quanto riguarda i presupposti soggettivi, è risultato che l'impresa è attiva ed esercita un'attività commerciale ex art. 2195 c.c., e rientra quindi nel novero degli imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.

In particolare, la debitrice è una società consortile "con attività esterna", in quanto l'oggetto sociale previsto dallo statuto contempla lo svolgimento di attività commerciali con apertura al mercato: *"assumere nuovo personale, acquistare e vendere macchinari, mezzi, attrezzature, impianti, materiali, beni mobili, stipulare contratti di noleggio, di subappalto [...] prestazioni di servizi, svolgere qualunque operazione commerciale, bancaria, immobiliare, rilasciare fidejussioni e garanzie verso terzi e verso i soggetti aggiudicatari [...] per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società, in via occasionale e comunque strumentale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi [...] assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento*



nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio [...] compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale”.

Inoltre, l'art. 19 dello statuto contempla la distribuzione dei dividendi per la parte eccedente il 5% degli utili, il che costituisce un altro dato rilevante ai fini del riconoscimento della natura “esterna” dell'attività consortile (Cass., sent. 28015/2013).

È evidente, quindi, come l'attività sociale della debitrice abbia ad oggetto operazioni commerciali di vario tipo nei confronti di soggetti terzi, consistenti nella vendita e acquisto di beni, nell'assunzione di lavoratori, nello svolgimento di operazioni finanziarie e bancarie, nel compimento di attività di rilievo industriale, nella prestazione di garanzie, nell'assunzione di partecipazioni in altre società.

Inoltre, dall'istruttoria è emersa la conferma dell'effettivo svolgimento di tali attività commerciali: lo stesso credito del ricorrente, infatti, deriva da un rapporto contrattuale di noleggio concluso dalla debitrice, il che manifesta come l'attività d'impresa si svolga nelle ordinarie forme imprenditoriali con apertura al mercato.

Ma in ogni caso, anche ove dagli atti non si fosse potuto evincere il concreto svolgimento di operazioni di mercato, la società sarebbe comunque rimasta assoggettabile a liquidazione giudiziale, secondo quanto rilevato – proprio in materia di società consortili esterne – dalla citata sent. 28015/2013 della Cassazione: *“le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale”.*

Per le ragioni esposte, la debitrice rientra tra *“i consorzi "con attività esterna" (art. 2612 ss. c.c.), ai quali vengono attribuite, appunto, "funzioni imprenditoriali esterne"”* che *“costituiscono centri d'imputazione di rapporti giuridici”* (Cass., sent. 2503/1993); di



conseguenza, “*pare certo [...] che il consorzio "con attività esterna" sia imprenditore e, come tale, soggetto al fallimento (v. Cass., n. 441/89, cit.) - che non si estende però ai consorziati (non essendo costoro illimitatamente responsabili delle sue obbligazioni: art. 2615, primo comma, c.c.)*” (in senso conforme, Cass., sent. 9777/2016).

4. Con riferimento alle soglie dimensionali, l’art. 2, c. 1, lett. d), CCII definisce espressamente l’impresa minore – non soggetta alla liquidazione giudiziale - come l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348.

La norma riproduce sostanzialmente quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, del RD n. 267 del 1942; pertanto, è possibile richiamare gli approdi giurisprudenziali oramai consolidatisi nel previgente assetto normativo, i cui principi sono validi anche con riferimento al CCII.

Nel sistema previgente, il tenore letterale dell’art. 1, c. 2, l.f. (“*non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori [...] i quali dimostrino il possesso congiunto dei [...] requisiti*” sopra indicati, già previsti dalla legge fallimentare e trasfusi nel nuovo Codice) delineava un preciso onere probatorio gravante sul debitore, cui spettava la dimostrazione della sussistenza di tali elementi: per impedire la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento, infatti, l’imprenditore doveva provare il mancato superamento dei parametri previsti dalla norma e – di conseguenza – la sua qualifica di “imprenditore minore” non assoggettabile a tale procedura concorsuale. Sul punto, con ord. 25188/2017, la Cassazione aveva rammentato che “*in tema di istruttoria prefallimentare, l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi) [...] si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità*” (in senso conforme, *ex multis*, Cass., sentenze nn. 8769/2012 e 11309/2009).



Sebbene l'inciso "*dimostrino*" non sia più presente nella definizione contenuta nell'art. 2 CCII, la medesima locuzione viene ribadita dal Legislatore nell'art. 121 del Codice; pertanto, i richiamati principi giurisprudenziali rimangono pienamente applicabili, e dunque estensibili, alla liquidazione giudiziale prevista dal CCII, come rilevato anche dalla sent. 7/2025 della Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano: "*con specifico riferimento alla verifica dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., si desume dalla formulazione dell'art. 121 C.C.I.I. che l'onere della prova in ordine al mancato superamento delle soglie grava sul debitore, il quale, per evitare l'assoggettamento alla procedura concorsuale, deve dimostrare positivamente, mediante il deposito dei bilanci e documentazione contabile o altra idonea evidenza, di non aver superato le soglie previste per attivo patrimoniale, ricavi e debiti*".

Anche a prescindere dalla *littera legis*, del resto, tali soluzioni ermeneutiche in materia distribuzione dell'*onus probandi* sono conformi al principio di vicinanza della prova, in virtù del quale il relativo onere deve essere ripartito tra le parti tenendo conto "*della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione*" (Cass. SS.UU., sent. 13533/2001). Ebbene, in applicazione del principio di vicinanza, è evidente che rientrano pienamente nella sfera di dominio dell'impresa debitrice i documenti contabili da cui desumere l'ammontare dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e dei debiti.

Orbene, venendo al caso di specie, risultano sussistenti i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa, atteso che – in linea con la giurisprudenza di legittimità esaminata – l'omesso deposito dei bilanci e delle scritture contabili impedisce al Collegio l'accertamento dell'eventuale mancato superamento delle soglie indicate dall'art. 2, c. 1, lett. d), CCII.

Pertanto, dalla documentazione depositata dal ricorrente e da quella acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII, si evince comunque il superamento dei predetti limiti dimensionali: in particolare, dai dati e documenti acquisiti ex artt. 42 e 367 CCII è emerso un ammontare di debiti superiore alla soglia di cui all'art. 2, c. 1, lett. d), n. 3, CCII (Agenzia delle Entrate: € 915.333,69; INPS: € 530.481,76).

5. Si procede ora all'esame dei presupposti oggettivi.

In particolare, il presupposto dello stato di insolvenza è definito dall'art. 2 CCII come "*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino*



che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In altri termini, si tratta di una situazione non transitoria di oggettiva incapacità economico-finanziaria, cui l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente giacché – a causa del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla prosecuzione dell'attività – egli non può adempiere le proprie obbligazioni con gli ordinari strumenti.

Lo stato d'insolvenza costituisce dunque una situazione obiettiva, dipendente da impotenza economica, che può dirsi sussistente qualora l'imprenditore – a causa della carenza di liquidità e dell'impossibilità di ottenerla con l'ordinario accesso al credito – non riesca ad adempiere, regolarmente e con mezzi “normali”, alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività (Cass. SS.UU., sent. 1997/2003).

Peraltro, l'insolvenza può sussistere anche a prescindere dalla situazione patrimoniale dell'impresa, in quanto *“non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (Cass., sent. 1760/2008); infatti, essa si desume *“non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”* (Cass., ord. 7087/2022).

Di conseguenza, lo stato di insolvenza può essere riconosciuto anche in danno di un imprenditore che – pur titolare di consistenti patrimoni immobiliari o mobiliari e/o di elevati crediti verso terzi, finanche superiori all'ammontare dell'esposizione debitoria – non riesca a liquidare tali beni e a riscuotere detti crediti in maniera efficace e tempestiva, in modo da ripristinare la regolarità dei pagamenti; viceversa, potrebbe escludersi l'insolvenza del debitore che, pur versando in uno stato di squilibrio economico-finanziario, possa far ricorso a fonti di liquidità, anche mediante l'accesso al credito, tali da garantire l'adempimento regolare delle obbligazioni (Cass., sent. 29913/2018).

Ebbene, nel caso di specie risulta sussistente il descritto stato di insolvenza.

In primo luogo, l'esposizione debitoria dell'impresa resistente è molto elevata: infatti, il credito del ricorrente ammonta ad oltre € 70.417,08; dalle informative acquisite ex artt. 42 e 367 CCII rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, si evince poi che in capo all'impresa pende altresì un carico fiscale di € 915.333,69 nonché un totale di debiti contributivi di € 530.481,76.



Di converso, a fronte di tale elevato indebitamento, dall'istruttoria non è emersa alcuna possibilità che l'impresa possa ripristinare le condizioni di liquidità e di credito necessarie al regolare svolgimento dell'attività commerciale: nessun elemento utile ad una valutazione prognostica di possibile reversibilità dello stato di impotenza economico-finanziaria è stato infatti fornito dalla resistente, né è risultato desumibile dai sopra richiamati documenti acquisiti *ex officio*.

È dunque così accertata l'insolvenza dell'impresa, per come delineata dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, alla luce di molteplici indici: il credito della ricorrente cristallizzato nel sopra richiamato decreto ingiuntivo, che ha formato oggetto di atto di precetto e che è rimasto insoddisfatto; l'esito negativo delle ricerche ex art. 492 bis c.p.c.; l'esistenza di rilevanti debiti contributivi non adempiuti; l'ingentissimo carico fiscale; la mancata presentazione dei bilanci da parte del debitore, in violazione di quanto prescritto dall'art. 41, c. 4, CCII, sintomo dell'irregolarità della gestione aziendale; l'insussistenza di elementi che possano indurre ad ipotizzare l'eventuale superamento della descritta situazione economico-finanziaria, nemmeno in via prospettica, essendo ormai irreversibile lo stato di decozione.

È evidente, infine, che l'ammontare dei debiti scaduti e non ancora pagati è superiore alla soglia di € 30.000,00 prevista dall'art. 49, c. 5, CCII.

6. Per le ragioni esposte, risultano sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di **DELIACAL SCARL (C.F. e P. IVA 02580580807)**, in persona del legale rappresentante Federico Antonino, con sede a Scido, Via Provinciale snc.

DELEGA alla procedura il Giudice dott. Salvatore Belcastro.

NOMINA curatore **Speranza Angela (C.F. SPRNGL73C56L063O)**.

ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 *bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi



precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'articolo 39 CCII.

STABILISCE il giorno **09/09/2026, ore 10:00** per l'adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo, che avrà luogo nell'ufficio del Giudice delegato (salvo diverso successivo provvedimento che disponga la trattazione in via telematica ex art. 203, c. 3, CCII).

ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine **perentorio di 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'adunanza** per la presentazione delle relative domande di ammissione, con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.

AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche, le comunicazioni e le annotazioni di rito previste dall'art. 45 CCII, in osservanza dell'art. 146 T.U. spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di disponibilità liquide per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.

AUTORIZZA il curatore a sostenere le spese strettamente necessarie e propedeutiche alle attività di competenza, ferma restando la necessità delle autorizzazioni ex art. 129 CCII, salva la verifica giudiziale della legittimità delle stesse in sede di liquidazione del compenso e delle spese anticipate.

PRECISA che la sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133, c. 1, c.p.c., e che gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171 CCII, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

Si comunichi.

Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 12/06/2026.



Il giudice delegato

dott. Salvatore Belcastro

Il Presidente

dott. Piero Viola

